

**Statuto dell'ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA SAN MATTEO
DI NICHELINO ENTE DEL TERZO SETTORE**

Art. 1


Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituita, conformemente alla Carta costituzionale, al Codice civile e al D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii. c.d. "Codice del Terzo Settore" (d'ora in avanti anche Codice), l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA SAN MATTEO DI NICHELINO ENTE DEL TERZO SETTORE, siglabile "SCUOLA MATERNA SAN MATTEO DI NICHELINO ETS", fondata nel 1866.
2. L'Associazione potrà utilizzare la locuzione "Ente del Terzo Settore" e l'acronimo "ETS" nella propria denominazione sociale soltanto una volta avvenuta l'iscrizione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Nichelino (TO). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune, e deve essere comunque comunicato entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori di Pubblici Registri, presso i quali l'Associazione è iscritta.
4. La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria, con la maggioranza prevista all'art.18, comma 1, del presente Statuto.

Art. 2

Scopi e finalità

1. L'Associazione è un ente di diritto privato, di ispirazione cristiana, ha



personalità giuridica, opera senza scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome, le Città Metropolitane, gli Enti Locali e Pubblici, gli Enti del Terzo Settore e senza scopo di lucro, altri Enti di carattere privato compresi gli enti societari, le Istituzioni europee ed internazionali, le Università, gli Istituti Scolastici e Formativi di ogni ordine e grado.

2. Lo scopo dell'Associazione, secondo gli originari principi informatori della sua costituzione, è l'accoglienza indirizzata all'educazione, istruzione e cura di bambini di ambo i sessi, prioritariamente residenti in Nichelino e nei Comuni limitrofi, in età prescolare compresa tra gli zero e i sei anni, nel rispetto dei requisiti normativi prescritti dalla Legge n.62/2000 e relativi decreti attuativi. L'attività istituzionale viene programmata nel rispetto della legislazione vigente e di concerto con le Istituzioni civili e religiose del territorio.

Art. 3

Attività

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2 e al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l'Associazione si propone, ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, una o più delle seguenti attività di interesse generale:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53 e successive modificazioni, in particolare attraverso

l'organizzazione e gestione di una scuola dell'infanzia paritaria e tutti i servizi educativi e didattici connessi (art. 5, comma 1, lettera d) del D. Lgs. n. 117/2017);

- interventi e servizi socioeducativi e sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328 e successive modificazioni e delle leggi regionali di settore, in favore delle bambine e dei bambini di età compresa tra gli zero e i sei anni e a sostegno delle famiglie e della genitorialità (art. 5, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 117/2017);

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art. 5, comma 1, lettera l) del D. Lgs. n. 117/2017);

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, sportive dilettantistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (art. 5, comma 1, lettera i) del D. Lgs. n. 117/2017);

- erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, con particolare riferimento alle famiglie disagiate con minori, anche al fine di agevolarne la frequenza alla scuola dell'infanzia e ai servizi socioeducativi (art. 5, comma 1, lettera u) del D. Lgs. n. 117/2017).

Nello specifico, ed a titolo meramente esemplificativo, l'Associazione svolge primariamente servizi scolastici (scuola per l'infanzia e attività connesse) e servizi socioeducativi (nido, sezione primavera, centri ricreativi estivi,

Giulia Tamburini

Elio

ecc...) per le bambine e i bambini dai tre mesi ai sei anni di età, salvo eccezioni consentite dalle norme.

Tali servizi costituiscono la sede primaria dei processi di cura, educazione ed istruzione per l'attuazione delle finalità previste dal sistema integrato di educazione e di istruzione (DLgs. 65/2017, artt.1,2,3). In questo contesto, la scuola dell'infanzia, riconosciuta paritaria ai sensi della Legge n. 62/2000 e quindi parte del Sistema Nazionale di Istruzione, riveste un ruolo strategico.

Entro tale sistema, nello svolgimento dell'attività scolastica ed educativa, l'Associazione persegue l'educazione fisica, morale, intellettuale e religiosa delle bambine e dei bambini, ponendo al centro del suo operare i valori della vita, dell'accoglienza, della solidarietà e della libertà, in armonia con i principi della Costituzione Italiana. Riconosce nella famiglia il contesto primario irrinunciabile del bambino e promuove la collaborazione attiva scuola – servizio educativo – insegnanti – educatori – genitori.

Essa mantiene nell'esercizio dell'attività scolastica i rapporti con le pubbliche amministrazioni previsti dall'ordinamento, anche per l'erogazione dei contributi previsti dalla normativa nazionale e regionale sulla parità e dalle relative convenzioni.

La scuola dell'infanzia e i servizi educativi gestiti dall'Associazione accolgono le bambine e i bambini senza discriminazione alcuna, nel rispetto degli obblighi di accoglienza delle bambine e dei bambini con disabilità, della legge sulla parità scolastica e delle vigenti norme di settore.

Un apposito regolamento stabilisce le norme sulle modalità e sui requisiti di ammissione e frequenza alla scuola e ai servizi socioeducativi, nonché i rapporti con il personale dipendente, le famiglie e le istituzioni operanti sul

territorio.

L'Associazione può aderire a reti associative e a organizzazioni di categoria.

Può altresì realizzare forme di collaborazione con altri enti che perseguono i medesimi scopi, valori e finalità educative e sociali, individuando modalità e strumenti a ciò idonei.

2. L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio di Amministrazione e approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio di Amministrazione dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice.

3. Ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D. Lgs. n. 117/2017, l'Associazione, nello svolgimento delle proprie attività, può avvalersi di volontari. In tal caso, l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione dell'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

4. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dal Consiglio di Amministrazione, il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le

Giulia Farber

SANTO

quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall'art. 17 del Codice.

5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è Socio o associato o tramite la quale svolge la propria attività volontaria.

6. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del Codice.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguitamento del proprio scopo ed è costituito da:

- quote associative e contributi degli aderenti e di privati;
- eventuali finanziamenti e/o contributi del Fondo sociale europeo ed altri finanziamenti e/o contributi, pubblici o privati, per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'Associazione;
- erogazioni liberali di associati e di terzi;
- entrate derivanti da contributi e rimborsi a fronte di convenzioni e/o accordi contrattuali con Amministrazioni Pubbliche ed Enti;
- entrate derivanti da contributi per il sostegno dell'attività istituzionale da parte di Amministrazioni Pubbliche ed Enti;
- proventi derivanti dalle attività di interesse generale svolte dall'Associazione;

- proventi derivanti dalla partecipazione a bandi provinciali, regionali, nazionali o internazionali;
- proventi da raccolte di fondi, ai sensi di quanto previsto dall'art.7 del Codice del Terzo settore, da svolgersi anche in forma organizzata e continuativa, nonché attraverso la possibile cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità alle linee guida adottate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- eredità, donazioni e legati;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'Associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice e s.m.i. ;
- eventuali sponsorizzazioni o proventi pubblicitari;
- proventi delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice.

2. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

3. Al termine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio consuntivo e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei Soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio. Quando particolari esigenze lo richiedano, il bilancio potrà essere approvato nel maggior termine di 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione almeno 10 (dieci) giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

4. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguitamento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Giuliano Pellegrini

J.P.

5. E' fatto divieto di distribuire, anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5

Soci

- 1.** Il numero dei Soci dell'Associazione è illimitato. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche che condividono gli scopi e le finalità dell'Associazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
- 2.** L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.
- 3.** Su proposta adeguatamente motivata da parte di almeno un membro del Consiglio di Amministrazione, è facoltà del Consiglio di Amministrazione nominare "soci benefattori" persone che si siano distinte per particolari meriti in favore dell'Associazione, per le speciali attività svolte o per particolari donazioni effettuate in favore del sostegno dell'Associazione. I soci benefattori, in ogni caso, hanno tutti i diritti e i doveri degli altri soci.

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci

- 1.** L'ammissione di un nuovo Socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le

deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione. Il Consiglio di Amministrazione delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.

2. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 (sessanta) giorni dalla data della deliberazione, è ammesso ricorso all'Assemblea dei Soci.

3. Il ricorso all'Assemblea dei Soci è ammesso entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

4. Il Consiglio di Amministrazione comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel Libro Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annua stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

5. La qualifica di Socio è intrasmissibile.

6. La qualifica di Socio si perde per recesso od esclusione.

Le dimissioni da Socio (recesso) devono essere presentate per iscritto al Consiglio di Amministrazione.

L'esclusione di un Socio viene deliberata per gravi motivi dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. L'esclusione viene deliberata nei confronti del Socio che:

- non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi dell'Associazione;
- senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, trascorsi 15(quindici) giorni dal sollecito scritto di



rinnovo, che dovrà essere effettuato non oltre 30 (trenta) giorni dopo la scadenza annuale fissata dal Consiglio di Amministrazione;

- svolga attività contrarie agli interessi e ai principi dell'Associazione;
- in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

7. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel Libro Soci.

8. La perdita della qualifica di Socio comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

9. Il Socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.

10. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo, l'associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7

Diritti e Doveri dei Soci

1. Tutti i Soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività.

2. I Soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
- di eleggere gli Organi sociali e, se maggiorenni, di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni assembleari;

- di esaminare e consultare i Libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione.

I Soci minorenni, in sede di partecipazione alle riunioni assembleari e comunque associative, debbono essere rappresentati ex lege dal responsabile genitoriale o, in mancanza, dal tutore.

3. I Soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli Organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi e ai principi dell'Associazione;
- al pagamento nei termini della quota associativa.

Art. 8

Quota associativa

1. I Soci devono corrispondere, entro il termine annualmente fissato dal Consiglio di Amministrazione, la quota associativa annuale nell'importo stabilito dal Consiglio di Amministrazione. La quota associativa è intrasmissibile e non restituibile.

2. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.

Art. 9

Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio di Amministrazione;

Giuliano Barbieri

Elio

- il Presidente;
- l'Organo di Controllo, qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea dei Soci;
- il Revisore Legale, qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea dei Soci.

Art. 10

Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei Soci è l'Organo sovrano dell'Associazione, ne regola l'attività ed è composta da tutti i Soci. L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria. E' Straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'Associazione; è Ordinaria in tutti gli altri casi.
2. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente; inoltre dovrà essere convocata quando il Consiglio di Amministrazione ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.
3. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica con comprovata ricezione, con almeno 8 (otto) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in un giorno diverso. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i Soci. L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Vicepresidente o da altro Socio appositamente eletto

in sede assembleare. Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i Soci, anche assenti o dissensienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto dal Segretario, nominato dall'Assemblea, che lo sottoscrive insieme al Presidente.

4. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel Libro dei Soci, che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

5. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione o telematici, nonché esprimere il proprio voto anche per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

6. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

7. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 2 (due) altri associati.

Art. 11

Assemblea Ordinaria dei Soci

1. L'Assemblea Ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto, in proprio o per delega; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate



dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

3. L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.

4. L'Assemblea Ordinaria:

- approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Codice del Terzo Settore;
- approva il bilancio sociale, se redatto per obbligo di legge o per scelta volontaria dell'ente;
- discute ed approva i programmi di attività;
- elegge ed eventualmente revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- elegge, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, l'Organo di Controllo e ne dispone la revoca;
- elegge, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e ne dispone la revoca;
- delibera in merito agli eventuali compensi in favore dei membri del Consiglio di Amministrazione, dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale, entro i limiti fissati dalla legge;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio di Amministrazione dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio di Amministrazione attingendo dall'eventuale graduatoria dei non eletti;
- approva i regolamenti interni dell'Associazione, relativi ai diversi ambiti di

operatività e le loro variazioni;


- delibera sugli eventuali contributi straordinari richiesti agli associati;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
- delega il Consiglio di Amministrazione a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione;
- delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto.

5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel Libro verbali delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione.

Art. 12

Assemblea Straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea Straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 10.
2. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci, in proprio o per delega, sia in prima sia in seconda convocazione.
3. L'Assemblea Straordinaria dei Soci approva anche eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello Statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'Associazione; in tali casi l'Assemblea delibera, in prima convocazione,



con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei Soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti, ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti, con decisione deliberata a maggioranza dei tre quarti dei presenti.

Art. 13


Consiglio di Amministrazione

- 1.** Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) a 7 membri, secondo le deliberazioni assembleari. I membri del Consiglio di Amministrazione rimangono in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile.
- 2.** Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente ed il Vicepresidente ed il Segretario Generale.
- 3.** In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio di Amministrazione provvede alla loro sostituzione utilizzando l'eventuale elenco dei non eletti; la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea Ordinaria e rimangono in carica i subentranti sino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione in carica. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti o di loro indisponibilità, l'Assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
- 4.** Nel caso in cui decada la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero Organo.
- 5.** I membri del Consiglio di Amministrazione hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione. Inoltre, previa

deliberazione dell'Assemblea dei Soci, può essere corrisposto loro un compenso proporzionale all'attività svolta, alle responsabilità assunte ed alle specifiche competenze, comunque non superiore a quello previsto in Enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni ed in ogni caso secondo i limiti di legge fissati dal Codice del Terzo Settore.

6. Il Consiglio di Amministrazione è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione Ordinaria e Straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Codice;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio sociale, qualora la sua redazione si renda obbligatoria per raggiungimento delle soglie previste dalla legge oppure sia frutto di una scelta volontaria dell'ente.
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- delibera sulla quota associativa annuale;
- sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei Soci;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea gli eventuali contributi straordinari richiesti agli associati;
- delibera i rimborsi massimi previsti per i volontari che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 dello Statuto;
- approva l'ammontare dei compensi per le prestazioni tecnico-professionali



retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione;

- propone all'Assemblea l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto;

- delibera in merito all'organigramma dell'Associazione, stabilendo anche le funzioni, le mansioni ed il trattamento economico dei lavoratori e collaboratori, così definendo la Struttura Organizzativa dell'ente di cui si avvarrà per il perseguimento delle finalità statutarie dell'Associazione;

- individua forme di collaborazione su argomenti specifici, con la possibilità di ottenere contributi anche da persone esterne all'associazione.

7. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio di Amministrazione.

8. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno ogni tre mesi e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà dei suoi componenti.

9. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con almeno 3 (tre) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio di Amministrazione. I membri del Consiglio di Amministrazione potranno partecipare alle riunioni anche attraverso mezzi di telecomunicazione o telematici, purché sia consentita la verifica della loro identità.

10. I verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione, redatti a cura del

Segretario Generale e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, devono essere trascritti nel Libro Verbali delle riunioni e Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, tenuto a cura del Consiglio medesimo.

11. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

12. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 14

Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno ed ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; ha la facoltà di aprire e chiudere conti correnti per conto dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei Soci.

2. In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente;

3. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio di Amministrazione e adotta i provvedimenti necessari, convocando

Giuliano Paoletti

Emanuele

contestualmente il Consiglio per la loro ratifica ed approvazione; i provvedimenti urgenti adottati dal Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio di Amministrazione alla prima riunione utile.

4. Il Presidente, inoltre, svolge anche compiti di impulso e proposta in merito alle finalità statutarie dell'Associazione.

Art. 15

Il Segretario Generale

1. Il Segretario Generale dell'Associazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri. Egli redige i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e li raccoglie negli appositi libri sociali. Cura la parte amministrativa dell'Associazione e custodisce gli atti e i documenti dell'amministrazione; tiene la contabilità dell'Associazione, salvo suo affidamento da parte del Consiglio di Amministrazione a enti e/o centri di servizi e/o professionisti esterni, redige il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo.

2. Egli ha responsabilità diretta nella predisposizione e nell'attuazione degli atti contabili, di ragioneria, di economato e nell'organizzazione del lavoro di segreteria, nell'ambito delle direttive fissate del Consiglio di Amministrazione.

Art. 16

Organo di Controllo

1. L'Organo di Controllo, se nominato per legge ai sensi dell'art.30 del Codice del Terzo Settore o per scelta volontaria dell'Assemblea dei Soci, è composto da soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali. L'Organo di

Controllo può anche essere monocratico.

2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

3. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice ed attesta che il bilancio sociale, se redatto, rispetti le linee guida di cui all'articolo 14 del Codice. Al superamento dei limiti di cui all'art.31, comma 1, del DLgs. 117/2017, l'Organo di Controllo può esercitare la revisione legale dei conti, previa deliberazione assembleare di attribuzione del relativo incarico.

4. L'Organo di Controllo dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.

5. L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.17

Il Revisore Legale

1. L'Assemblea, nei casi previsti dall'art.31 del Codice del Terzo Settore o qualora ne ravvisi la necessità, provvede alla nomina di un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

2. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.

Giuliano Ponzelli

Elio

3. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti esercita le proprie funzioni ai sensi di quanto previsto dal DLgs. 39/2010. In particolare, il revisore legale verifica la regolare tenuta della contabilità sociale nel corso dell'esercizio ed esprime, con apposita Relazione, il giudizio sul bilancio, illustrando i risultati della revisione legale.

Art. 18

Scioglimento dell'Associazione

1. L'Assemblea Straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Codice) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

3. Il suddetto parere è reso entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Associazione interessata è tenuta ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli.

Art. 19

Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore e relativi decreti attuativi, delle disposizioni nazionali e regionali in materia.

Gianni Barboiu

